




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 258 del 11.07.2014*

L.R. 30 Aprile 2002, n.7, art. 47 comma 3, lettera a)- Riconoscimento debiti fuori bilancio -Sentenza n. 12/13 del 03.12.2012 resa dal Tribunale Regionale delle acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Girolamo Cosimo Carmine + 2 c/Regione Campania Pratica Avv.ra n. 6152/08. Riconoscimento debito fuori bilancio.

REG. GEN. n. 1087/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magaly Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1087/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
258	11/07/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio:
Girolamo Cosimo Carmine + 2 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 6152/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 16EA19CB74C269F6FDF484FF3F8CF2293194059C

Allegato nr. 1 : 6C04E014A079AD38A7039905CFE731AEF30F9577

Allegato nr. 2 : 6DE84B59D2C22E2991B430DA031C2F29CD133DB1

Allegato nr. 3 : 091135AE3B01BBC0081821E85F4ECA5A82F5542D

Allegato nr. 4 : D0C0B05126CF81553C4BC0A76945CB90B5B77C20

Allegato nr. 5 : 0150A54C142204A80F492C5E78CEAC126E8E8D6B

Frontespizio Allegato : 55DB2DA1CFD785EF6FADFFE9990F8F30B9CC4F40

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014364/A

Del 17/07/2014 10:02 44

Da CR A SERDA



Data, 14/07/2014 - 15:03

SDA
16.7.2014

€ 3.301,94



Deliberazione N. 258

Assessore

Assessore Cosenza Edoardo
Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53 8
55 13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/07/2014

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1081/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Girolamo Cosimo Carmine + 2 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 6152/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014364/A

Del 17/07/2014 10 02 44

Da CR A SERDA



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 7/11/2009 e rinotificato in data 10/04/2009, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Girolamo Cosimo Carmine, Girolamo Angela e Girolamo Lucia rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Vitagliano, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni ai beni mobili e immobili a seguito delle forti piogge che, in data 22/10/2005 hanno causato l'esonazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori e del canale "Vallone di Ogliastro";
- b. che con sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 depositata in cancelleria il 23/01/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda del Sig. Girolamo Cosimo Carmine, condannandolo a pagare le spese di lite pari ad € 1.000,00 oltre IVA e CPA e oltre a 2/3 delle spese di CTU in favore della Regione Campania, e ha accolto la domanda delle sig.re Girolamo Angela e Lucia condannando la Regione al pagamento della somma di € 1.150,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 al 5/12/2012 e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con medesima ricorrenza, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di complessive € 1.195,26 di cui € 195,26 per spese, oltre IVA e CPA e oltre a 1/3 delle spese di CTU in favore del procuratore antistatario Carmine Vitagliano;
- c. che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 242075 del 04/04/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza;
- d. che il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 665175 del 27/09/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Carmine Vitagliano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;
- e. che con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 811558 del 27/11/2013 e che si allega alla presente, l'avvocato Carmine Vitagliano ha documentato le spese di CTU, ha quantificato le spese di lite a carico delle sig.re Girolamo Angela e Lucia e ha dichiarato di rinunciare all'antistatarietà;
- f. che con nota acquisita al protocollo regionale con n. 138493 del 26/02/2014 su richiesta della UOD Genio Civile di Salerno – presidio Protezione Civile l'avv. Vitagliano ha comunicato che la sentenza non era stata registrata, ha rimodulato la nota spese a carico delle ricorrenti, decurtando il rimborso alle spese generali, non liquidate in sentenza e i 2/3 delle spese di CTU, che sono a carico del sig. Girolamo Cosimo Carmine, autorizzando al pagamento della sorta capitale, degli interessi e delle spese di lite a favore delle sig.re Girolamo Angela e Lucia;
- g. non essendo state ancora pagate, le spese di registrazione richieste pari ad € 200,00, non saranno conteggiate con il presente atto, per cui la somma da rimborsare alle ricorrenti è pari ad € 3.301,94 anziché ad € 3.501,94 come calcolato dall'avvocato Vitagliano;

RILEVATO

- h. che l'importo dei danni da liquidare alle ricorrenti ammonta a complessivi € 3.301,94 di cui € 1.150,00 per sorta capitale, € 184,00 per rivalutazione monetaria ed € 202,52 per interessi legali dal 22/10/2005 al 5/12/2012, € 301,36 per 1/3 delle spese di CTU ed € 1.464,06 per spese legali (di cui € 1.000,00 per competenze, € 40,00 per C.P.A. (4%), € 228,80 per IVA ed € 195,26 per spese esenti);
- i. che l'importo delle spese di CTU da rimborsare per 1/3 come indicato al punto precedente sono state documentate dalla ricevuta n. 2/2013 inviata dall'avvocato, ammontante complessivamente ad € 904,04;
- j. che tale debito, complessivamente pari ad € 3.301,94 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- k. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 3.301,94 in esecuzione della sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- l. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- m. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- n. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- o. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- p. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- q. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- r. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- s. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- t. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
- u. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- v. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- w. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 3.301,94 a favore, ciascuna per la metà, delle sig.re Girolamo Angela nata a Potenza il 18/07/1963 (c.f. GRLNGL63L58G942B) e Girolamo Lucia nata a Potenza il 14/10/1967 (c.f. GRLLCU67R54G942W);
- x. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 3.301,94, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

- y. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- z. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 3.301,94 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- aa. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3.301,94 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- bb. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- cc. che alla presente deliberazione sono allegate due schede debitorie per le ricorrenti Girolamo Angela e Girolamo Lucia, che ne costituiscono parte integrante;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 3.301,94 (tremilatrecentouno/94) a favore, ciascuna per la metà, delle sig.re Girolamo Angela nata a Potenza il 18/07/1963 (c.f. GRLNGL63L58G942B) e Girolamo Lucia nata a Potenza il 14/10/1967 (c.f. GRLLCU67R54G942W);
2. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:
 - 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.301,94;
 - 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "**Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08**" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.301,94;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3.301,94 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 3.301,94 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. Di voler demandare all'Avvocatura regionale la predisposizione degli atti per il recupero della quota parte dovuta dal ricorrente Girolamo Cosimo Carmine, condannato dalla sentenza n. 12/13 al pagamento delle spese di lite pari ad € 1.000,00 oltre IVA e CPA e ai 2/3 delle spese di CTU in favore della Regione Campania;
7. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 7.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 7.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 7.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 7.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	258	del	11/07/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	13

OGGETTO :
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Girolamo Cosimo Carmine + 2 c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 6152/08. Riconoscimento debito fuori bilancio

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>11/07/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>14/07/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 01/04/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Adv.ra n. 6152/2008

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 242075 del 04/04/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.ra Girolamo Angela nata a Potenza il 18/07/1963 (c.f. GRLNGL63L58G942B)

Oggetto della spesa

Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore delle sig.re Girolamo Angela e Girolamo Lucia, difese dall'avvocato Carmine Vitagliano per i danni subiti a seguito delle forti piogge che, in data 22/10/2005, hanno causato l'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori e del canale "Vallone di Ogliaastro";

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 7/11/2009 e rinotificato in data 10/04/2009, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Girolamo Cosimo Carmine, Girolamo Angela e Girolamo Lucia rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Vitagliano, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni ai beni mobili e immobili a seguito delle forti piogge che, in data 22/10/2005 hanno causato l'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori e del canale "Vallone di Ogliaastro";

Con sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 depositata in cancelleria il 23/01/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda del Sig. Girolamo Cosimo Carmine, condannandolo a pagare le spese di lite pari ad € 1.000,00 oltre IVA e CPA e oltre a 2/3 delle spese di CTU in favore della Regione Campania, e ha accolto la domanda delle sig.re Girolamo Angela e Lucia condannando la Regione al pagamento della somma di € 1.150,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 al 5/12/2012 e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con medesima ricorrenza, nonché alla refusione delle spese di lite

sostenute nella misura di complessive € 1.195,26 di cui € 195,26 per spese, oltre IVA e CPA e oltre a 1/3 delle spese di CTU in favore del procuratore antistatario Carmine Vitagliano.

L'importo dei danni da liquidare alle ricorrenti ammonta a complessivi € 3.301,94 di cui € 1.150,00 per sorta capitale, € 386,52 per rivalutazione monetaria e interessi legali dal 22/10/2005 al 5/12/2012, € 301,36 per 1/3 delle spese di CTU documentate dalla ricevuta n. 2/2013 ed € 1.464,06 per spese legali (di cui € 40,00 per C.P.A. (4%), € 228,80 per IVA ed € 195,26 per spese esenti);

Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 2012.0662545 del 10/09/2012 la citata sentenza, per l'eventuale seguito di competenza.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 242075 del 04/04/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza e il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 665175 del 27/09/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti, avvocato Carmine Vitagliano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 811558 del 27/11/2013 e che si allega alla presente, l'avvocato Carmine Vitagliano ha documentato le spese di CTU, ha comunicato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite a carico delle sig.re Girolamo Angela e Lucia e ha dichiarato di rinunciare all'antistatarietà e con nota acquisita al protocollo regionale con n. 138493 del 26/02/2014 su richiesta della UOD Genio Civile di Salerno - presidio Protezione Civile l'avv. Vitagliano ha rimodulato la nota spese a carico delle ricorrenti, decurtando il rimborso alle spese generali, non liquidate in sentenza e i 2/3 delle spese di CTU, che sono a carico del sig. Girolamo Cosimo Carmine.

L'importo dei danni da liquidare alle ricorrenti ammonta a complessivi € 3.301,94 di cui € 1.150,00 per sorta capitale, € 184,00 per rivalutazione monetaria ed € 202,52 per interessi legali dal 22/10/2005 al 5/12/2012, € 301,36 per 1/3 delle spese di CTU ed € 1.464,06 per spese legali (di cui € 1.000,00 per competenze, € 40,00 per C.P.A. (4%), € 228,80 per IVA ed € 195,26 per spese esenti).

Dall'esame della sentenza n. 12/12 l'importo dei danni da liquidare alla sig.ra Girolamo Angela avendo l'avvocato Vitagliano rinunciato alla antistatarietà, ammonta alla metà di € 3.301,94 ovvero ad € 1.650,97 e risulta così costituito:

A	DANNO	
	A1 Sorta capitale	€ 575,00
	A2 Rivalutazione dal 22/10/2005 al 05/12/2012	€ 92,00
	A3 Interessi legali dal 22/10/2005 al 05/12/2012	€ 101,26
	A4 Spese di CTU (1/3)	€ 150,68
	A5 Spese legali	€ 732,03
	TOTALE DANNO	€ 1.650,97

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 1.650,97 (milleseicentocinquanta/97) a favore della sig.ra Girolamo Angela.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dai T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 811558 del 27/11/2013;
3. nota prot. n. 138493 del 26/02/2014.

Salerno, 01/04/2014

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Bartoli





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 01/04/2014

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

Prat. Adv.ra n. 6152/2008

Il sottoscritto geom. Vittorio Bartoli nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 242075 del 04/04/2013 e la relativa documentazione agli atti della UOD

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Sig.ra Girolamo Lucia nata a Potenza il 14/10/1967 (c.f. GRLLCU67R54G942W)

Oggetto della spesa

Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore delle sig.re Girolamo Angela e Girolamo Lucia, difese dall'avvocato Carmine Vitagliano per i danni subiti a seguito delle forti piogge che, in data 22/10/2005, hanno causato l'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori e del canale "Vallone di Ogliastro";

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 7/11/2009 e rinotificato in data 10/04/2009, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Girolamo Cosimo Carmine, Girolamo Angela e Girolamo Lucia rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Vitagliano, convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni ai beni mobili e immobili a seguito delle forti piogge che, in data 22/10/2005 hanno causato l'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori e del canale "Vallone di Ogliastro";

Con sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 depositata in cancelleria il 23/01/2013 il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda del Sig. Girolamo Cosimo Carmine, condannandolo a pagare le spese di lite pari ad € 1.000,00 oltre IVA e CPA e oltre a 2/3 delle spese di CTU in favore della Regione Campania, e ha accolto la domanda delle sig.re Girolamo Angela e Lucia condannando la Regione al pagamento della somma di € 1.150,00 oltre rivalutazione monetaria dal 22/10/2005 al 5/12/2012 e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con medesima ricorrenza, nonché alla refusione delle spese di lite

sostenute nella misura di complessive € 1.195,26 di cui € 195,26 per spese, oltre IVA e CPA e oltre a 1/3 delle spese di CTU in favore del procuratore antistatario Carmine Vitagliano.

L'importo dei danni da liquidare alle ricorrenti ammonta a complessivi € 3.301,94 di cui € 1.150,00 per sorta capitale, € 386,52 per rivalutazione monetaria e interessi legali dal 22/10/2005 al 5/12/2012, € 301,36 per 1/3 delle spese di CTU documentate dalla ricevuta n. 2/2013 ed € 1.464,06 per spese legali (di cui € 40,00 per C.P.A. (4%), € 228,80 per IVA ed € 195,26 per spese esenti);

Il Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso al Settore Genio Civile di Salerno con nota n. prot. 2012.0662545 del 10/09/2012 la citata sentenza, per l'eventuale seguito di competenza.

Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. prot. 242075 del 04/04/2013 ha trasmesso la citata sentenza al Settore Genio Civile di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza e il Settore Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 665175 del 27/09/2013 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensore dei ricorrenti, avvocato Carmine Vitagliano di documentare le spese di registrazione della sentenza, di quantificare le spese di CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza;

Con nota pervenuta al Settore Genio Civile di Salerno, acquisita agli atti con prot. n. 811558 del 27/11/2013 e che si allega alla presente, l'avvocato Carmine Vitagliano ha documentato le spese di CTU, ha comunicato che la sentenza non era stata registrata, ha quantificato le spese di lite a carico delle sig.re Girolamo Angela e Lucia e ha dichiarato di rinunciare all'antistatarietà e con nota acquisita al protocollo regionale con n. 138493 del 26/02/2014 su richiesta della UOD Genio Civile di Salerno - presidio Protezione Civile l'avv. Vitagliano ha rimodulato la nota spese a carico delle ricorrenti, decurtando il rimborso alle spese generali, non liquidate in sentenza e i 2/3 delle spese di CTU, che sono a carico del sig. Girolamo Cosimo Carmine.

L'importo dei danni da liquidare alle ricorrenti ammonta a complessivi € 3.301,94 di cui € 1.150,00 per sorta capitale, € 184,00 per rivalutazione monetaria ed € 202,52 per interessi legali dal 22/10/2005 al 5/12/2012, € 301,36 per 1/3 delle spese di CTU ed € 1.464,06 per spese legali (di cui € 1.000,00 per competenze, € 40,00 per C.P.A. (4%), € 228,80 per IVA ed € 195,26 per spese esenti).

Dall'esame della sentenza n. 12/12 l'importo dei danni da liquidare alla sig.ra Girolamo Lucia, avendo l'avvocato Vitagliano rinunciato alla antistatarietà, ammonta alla metà di € 3.301,94 ovvero ad € 1.650,97 e risulta così costituito:

A	DANNO	
	A1 Sorta capitale	€ 575,00
	A2 Rivalutazione dal 22/10/2005 al 05/12/2012	€ 92,00
	A3 Interessi legali dal 22/10/2005 al 05/12/2012	€ 101,26
	A4 Spese di CTU (1/3)	€ 150,68
	A5 Spese legali	€ 732,03
	TOTALE DANNO	€ 1.650,97

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 1.650,97 (millesecicentocinquanta/97) a favore della sig.ra Girolamo Lucia.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 12/13 del 03/12/2012 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 811558 del 27/11/2013;
3. nota prot. n. 138493 del 26/02/2014.

Salerno, 01/04/2014

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vittorio Bartoli





RACCOMANDATA

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

15 - 03

Settore Geotecnica,
Geotermia Difesa Suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

15 - 10

Settore Provinciale del
Genio Civile di Salerno
Via Sabatini, 3
SALERNO

884

A.G.C. AVVOCATURA Settore Contenzioso Civile e Penale	
4 - APR. 2013	
Prot. n.	242075

N. Pratica: CC-6152/2008
 Oggetto: Girolamo Cosimo Carmine c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 12/2013
TRAP Napoli

In relazione al giudizio in oggetto, si trasmette la sentenza emarginata resa dal TRAP di Napoli, per gli adempimenti di competenza, rappresentando che, non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone/rc
 Tel. 081/796-3537
 Fax 081/796-3766

22 APR. 2013
22 APR. 2013
Avv. Carbone

Carbone

S. 12/2013 T.A.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

R. g. 149/2008
Cron. 45
Rep. 44
Rel. Comolici
Ogg. Risarc. danni

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento contrassegnato con il n.149/2008 di ruolo generale, avente ad oggetto:

R I S A R C I M E N T O D A N N I

e pendente

TRA

GIROLAMO Cosimo Carmine (nato a Potenza il 16 luglio 1935 - c.f. GRL CMC 34L16 G942 V),

GIROLAMO Angela (nata a Potenza il 18 luglio 1963 - c.f. GRL NGL 63L58 G942 B),

GIROLAMO Lucia (nata a Potenza il 14 ottobre 1967 - c.f. GRL LCU 67R54 G942 W),

tutte rapp.^{ta} e difese in virtù di procura speciale rilasciata a margine dell'atto introduttivo del giudizio dall'avv.^{to} Carmine Vitagliano (c.f. non indicato) presso lo studio dell'avv.^{to} Luigi Vitagliano elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 16.

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.^{ta} e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096), dall'avv.^{to} Anna Carbone elett.^{te} domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81.

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

proc. n.149/2008 r.g.

Pagina 1 di 9

Girolamo Cosimo + 2 c/o Regione Campania

1. Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 7 novembre 2008 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 10 aprile 2009, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio la Regione Campania per sentir accertare la responsabilità dell'ente circa i danni dagli istanti subiti a seguito dell'esondazione del fiume Testene, dei corsi d'acqua minori ed il canale denominato "Vallone di Ogliastro", con conseguente condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 11.900,00 o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa.

Costituitasi, la Regione Campania ha, in primo luogo, eccepito il difetto di legittimazione passiva, assumendo che ai sensi del d.lgs 112/98 e dell'art. 34 d.lgs 96/99 le attività gestionali del demanio idrico già di competenza dello Stato sono state prima delegate alle Regioni (attraverso gli uffici del Genio Civile) e poi trasferite alle Province.

Nel merito, poi, ha la difesa dell'ente ha allegato la natura eccezionale delle precipitazioni atmosferiche indicate dagli attori, contestando altresì la fondatezza della pretesa perché non dimostrata.

Eseguita consulenza tecnica di ufficio, le parti hanno ribadito le conclusioni rese negli atti introduttivi; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Gli attori lamentano che dalle ore 3,30 del giorno 22 ottobre 2005 e per circa quaranta minuti la Città di Agropoli venne colpita da una violenta alluvione, come riportato dai quotidiani dell'epoca.

In particolare, rappresentano che il fiume Testene, i corsi d'acqua minori ed il canale denominato "Vallone di Ogliastro" tracimarono in diversi punti, provocando l'allagamento di tutti locali garage posti al di sotto della sede stradale all'interno del Parco "Le Palme" sito in Agropoli alla via M. del Carmine n.49/ter, tra cui anche quello di proprietà delle deducenti.

Gli istanti evidenziano, quindi, che l'allagamento del loro locale garage avrebbe generato svariati danni, stimati dal perito di parte in € 11.900,00 e costituiti dalla completa distruzione dell'autovettura Volkswagen Bora tg. BZ 895 SN, della vettura Fiat Uno t.g. TO 7369 N



procedura

(di proprietà del solo Girolamo Cosimo Carmine), dal danneggiamento integrale della porta di ingresso del garage, dell'impianto elettrico, nonché delle pareti interne ed esterne del locale, oltre che del motore elettrico del serbatoio di riserva idrica di proprietà delle convenute Girolamo Angela e Lucia.



A dire del ricorrenti le ragioni di tali danni sarebbero da ricondurre alla cattiva manutenzione del fiume Testene, dei suoi affluenti, dei valloni e dei canali ivi sgorganti, così ritenendo responsabile dei danni subiti la Regione Campania.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

3. Correttamente gli attori rivolgono la pretesa risarcitoria nei confronti della Regione Campania alla quale è stata imputata l'omessa manutenzione del predetto corso d'acqua naturale di natura demaniale.

Ed Invero, come da ultimo chiarito anche dalla Suprema Corte, in linea con l'orientamento consolidato del giudice adito (ben noto alla convenuta), la legittimazione passiva compete alla regione ove si consideri che ad essa, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. e, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 10, comma 1, lett. f, l. 18 maggio 1989 n. 183 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), così come, per altro versante, sono stati affidati alla regione medesima l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti, oltre che la conservazione dei beni (cfr. Cass. Sez. un. 25928/11).

Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), posto che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, nonché all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Consegue a tanto che la Regione Campania è da ritenersi legittimata passiva in relazione alla domanda in oggetto con la quale gli attori chiedono il ristoro dei danni che assumono essere derivati dall'erosione del corso d'acqua naturale demaniale quale è il fiume Testene.

4. Nel merito la pretesa risulta solo parzialmente fondata.

La circostanza concernente l'evento alluvionale e lo straripamento del fiume Testene (e di altri) verificatosi nelle prime ore del giorno 22 ottobre 2005 nel Comune di Agropoli è documentato dalla copiosa rassegna stampa allegata e nemmeno contestata dalla convenuta.

L'allagamento del locale garage di proprietà dei ricorrenti Girolamo Lucia ed Angela (cfr. titolo di acquisto per notar Paola Loffredo del 6 novembre 2000 (rep. 4651 - racc. 583) risulta poi dimostrato dai contenuti della relazione di intervento eseguita dai Vigili del Fuoco in data 22 ottobre 2005 (scheda n. 25131/02), acquisita dal c.t.u., nella quale si dà conto dell'attività di prosciugamento dei locali sommersi dall'acqua che "copriva un'altezza di circa mt. 2,50".

Le evidenze fotografiche prodotte dagli attori rappresentano, infine, con sufficiente chiarezza i danni provocati al citato locale garage ed ai mobili ivi esistenti, nonché all'autovettura Fiat Punto.

Nessun elemento, invece, offre contezza dei danni che si assumono arrecati all'altra vettura, Wolkswagen Bora tg. BZ 895 SN, di cui risulta documentata solo l'appartenenza al sig. Girolamo Cosimo Carmine e la successiva vendita, nel mese di febbraio 2006, al prezzo di € 2.300,00 (cfr. copia del documento di circolazione e trascrizione dell'atto di vendita).

I citati rilievi fotografici, in particolare, nulla rappresentano al riguardo e, tuttavia, la conseguenziale esigenza di un approfondimento istruttorio (tramite l'articolata prova per testi) si rivela superflua alla stregua delle considerazioni che seguono.

5. Dimostrati nei suddetti termini gli eventi (alluvione e danneggiamento) di cui gli attori si dolgono, va preso atto che la relazione del c.t.u. si presenta del tutto approssimativa e deficitaria nella parte in cui, dopo aver acquisito dalla Giunta Regionale della Campania il bollettino dei dati pluviometrici che danno conto di precisazioni oscillanti



tra i mm.22,40 ed i 35,40, riferisce, in modo del tutto apodittico, che "l'evento meteorologico ha avuto caratteristiche di eccezionalità tale da permettere anche alle acque dei canali di abbattere ogni barriera irregimentante e riversarsi lungo percorsi alternativi, fino a raggiungere l'area dove è sito il Parco Le Palme" (cfr. pag. 6 della relazione del geom. Romano Diego depositata l'11 ottobre 2010).



Tutto ciò, senza tener conto del dato pluviometrico acquisito e senza metterlo in comparazione con i dati storici al fine di stabilire il cd. tempo di ritorno delle precipitazioni registrate, aggiungendo ulteriore confusione quando afferma che "una buona manutenzione delle sponde ed una idonea pulizia del letto del canale avrebbero potuto ... consentire alle acque di scorrere regolarmente in sede propria", concludendo sul punto nel senso che "l'intensità delle piogge ha rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria" cfr. la cit. pag. 6).

Orbene, l'interpretazione dei contenuti della relazione del c.t.u. va compiuta considerando il citato dato pluviometrico, obiettivamente non elevato, non integrante una situazione di eccezionalità nel senso proprio di una causa esimente della responsabilità.

È del tutto ragionevole ritenere che il consulente con il termine eccezionale abbia inteso riferirsi ad un evento meteorologico consistente, rilevante - che non può negarsi -, ma pur sempre non straordinario, se è vero che "ha rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria".

Del resto, che le precipitazioni in oggetto non abbiano costituito un evento eccezionale è soluzione adottata in più pronunce rese dal Tribunale adito, ben note alla Regione Campania, (cfr. TRAP Napoli n.108/09; n.73/09; n.107/09; n.128/2009 e, di recente, TRAP Napoli che ha deciso, nella camera di consiglio del 16 luglio 2012, il giudizio n. 129/08) nelle quali è stato accertato che il fiume Solofrone in corrispondenza dell'area in esame può sondare regolarmente e mediamente con periodo di ritorno $T=30$ anni, ritenendosi che il fenomeno può ripetersi negli anni futuri con una certa regolarità..

L'eccezionalità dell'evento in questione va, dunque, esclusa, mentre resta accertata la cattiva manutenzione dell'alveo del fiume.

Alla luce di tali complessive evidenze non vi può, quindi, essere dubbio alcuno circa la sussistenza dell'evento dannoso (esondazione del fiume), delle conseguenze pregiudizievoli da esso prodotte, nonché del nesso eziologico tra i citati fattori.

Va ritenuta dimostrata, altresì, la responsabilità della Regione Campania in quanto, benché tenuta ad una corretta manutenzione del corso d'acqua in questione, è risultata, invece, inadempiente in relazione a tale dovere così concorrendo, sul piano causale, alla realizzazione dei danni cagionati agli attori.

6. In merito alla quantificazione del pregiudizio dedotto dagli Istanti si osserva che le verifiche operate dal consulente tecnico di ufficio possono essere seguite solo in parte.

Il pregiudizio complessivamente lamentato attiene alle seguenti voci.

a) Danni per riparazione della porta del garage, sostituzione interruttori, prese, salvavita e lampade, ripristino intonaco e tinteggiatura sulle pareti interne ed esterne del locale garage, sostituzione del motore elettrico della riserva idrica.

E' del tutto ragionevole ritenere che l'allagamento del locale con acqua, che ha raggiunto i mt. 2,50 di altezza, abbia arrecato i danni in oggetto.

La stima forfetaria di € 750,00, che il c.t.u. ripete da quella del c.t.p., risulta plausibile considerando il costo corrente dei lavori anche se eseguiti in economia.

b) Danni alla vettura Wolkswagen Bora tg. BZ 895 SN.

Tale vettura risulta immatricolata nel mese di aprile 2002 e venduta il mese di febbraio 2006 al prezzo di € 2.300,00.

Non corrisponde, dunque, al vero che la vettura sia andata completamente distrutta in occasione dell'inondazione di cui si discute, posto che il bene, rispetto al quale non è stato allegato alcun onere di riparazione medio tempore eseguita, è stato per l'appunto venduto ad un prezzo non simbolico.

Nulla è dato sapere delle condizioni manutentive della stessa (se marciante, il suo chilometraggio, lo stato di usura della carrozzerie e delle parti meccaniche, etc.) al momento



Meccario

dell'evento, né la richiesta di prova testi articolata ha indugiato sul punto. Da ciò consegue che il valore preso in considerazione dal c.t.p., pari ad € 12.500,00, recuperato dalla rivista Quattroruote (come è noto riferito a vetture in buono stato manutentivo), si appalesa del tutto virtuale, non legato alla concreta oggettività del bene, ragion per cui non può costituire criterio orientativo nemmeno per una valutazione equitativa, restando così ed alla fine indimostrata la prova del danno effettivamente subito dal ricorrente Girolamo Cosimo Carmine.


- c) Danni ai mobili ed all'autovettura Fiat Punto, immatricolata nel 1990.

Dalla c.t.p. (anche in tale caso il c.t.u. ad essa fa riferimento) si apprende che i beni mobili in questione sarebbero costituiti da biancheria, indumenti, un armadio di tre metri ed uno di un metro, due tavoli, quattro sedie, una scarpiera, un frigorifero, una lavatrice, altri piccoli elettrodomestici quali ferro da stiro, frullatore, robot da cucina trapano elettrico, varia scaffalatura, altra minuteria.

Orbene, in relazione alla menzionata vettura il ricorrente Girolamo Cosimo Carmine non ha documentato la titolarità, anzi dai contenuti della denuncia sporta, in data 26 ottobre 2005 ai Carabinieri di Agropoli, da Maria Teresa Angela Arpala emerge che la stessa si è dichiarata proprietaria della menzionata automobile.

Nemmeno tale documento attesta, ovviamente, la titolarità del bene in capo alla denunciante, così come del tutto irrilevante è sul punto che la vettura (bene mobile registrato) si trovasse parcheggiata nel garage allagato (cfr. evidenze fotografiche). Resta, in ogni caso, indimostrata la proprietà del bene a favore dell'attore, il che rende ragione dell'assenza di ogni sua legittimazione a richiedere il danno.

Quanto agli altri beni mobili, in parte rappresentati nelle fotografie allegate, è possibile solo una stima approssimativa e forfettaria del pregiudizio, che non può non tener conto del ristretto e non economicamente rilevante mercato dell'usato.



Procuratore

Pare ragionevole stimare detto danno in complessivi € 400,00.

Per tale via, dunque, il danno subito da Girolamo Angela e Lucia va determinato nella somma complessiva di € 1.150,00 su cui calcolare la rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI) dal 22 ottobre 2005 alla data della presente decisione (5 dicembre 2012) e sulla somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con la medesima decorrenza.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle voci della nuova tariffa forense in materia giudiziale civile ex D.M. 140 del 20 luglio 2012 (cfr. Cass. 17406/12).

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Girolamo Cosimo Carmine, Girolamo Angela e Girolamo Lucia nei confronti della Regione Campania con ricorso notificato in data 7 novembre 2008 e 10 aprile 2009, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda avanzata da Girolamo Angela e Girolamo Lucia e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Girolamo Angela e Girolamo Lucia della somma di € 1.150,00, oltre rivalutazione monetaria (indici ISTAT-FOI) dal 22 ottobre 2005 alla data della presente decisione (5 dicembre 2012) e sulla somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale codicistici con medesima decorrenza;
- 2) rigetta la domanda avanzata da Girolamo Cosimo Carmine;
- 3) pone a carico della Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 1.195,26 (di cui € 195,26 per spese), oltre IVA e CPA e oltre ad 1/3 delle spese già liquidate di c.t.u. al cui pagamento la Regione Campania è condannata a favore del procuratore antistatario avv.^{to} Carmine Vitagliano (previa esibizione della relativa fattura di pagamento);



- 4) pone a carico di Girolamo Cosimo Carmine le spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA e oltre ad 2/3 delle spese già liquidate di c.t.u. al cui pagamento è condannato a favore della Regione Campania.

Così deciso a Napoli in data 3 dicembre 2012.

Il giudice delegato- est.


(dr. Ugo Candia)

Il Presidente


(dr. Maurizio Gallo)

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO

CORTE APPELLI NAPOLI

Depositata in cancelleria

oggi,

23/1/2012

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO

STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 26.11.2013

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
DATA DI ARRIVO	26 NOV. 2013
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
BETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos. III P.O. P.R. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	IOZZINO (CORSA)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Spett.le
 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
 Via Sabatini, 3,
 SALERNO

A mezzo Fax al n. 089/2589208.


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0811558 27/11/2013 11,04

Mitt.: VITAGLIANO CARMINE (AVV.)
 Reg.: 5308 Direzione Generale per i Lavori...
 Classifica: 15.1.22. Fascicolo: 6 del 2012

Alla C.A. dell'Ing. Celestino Rampino.

Alla C.A. dell'Ing. Salvatore Iozzino.



OGGETTO: Procedimento n. 149/2008 R.G. - Sentenza n. 12/2013 - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli - Dott. Ugo Candia - Girolamo Cosimo Carmine + Girolamo Angela + Girolamo Lucia c/ "Regione Campania".

Egr. Sig. Ing. Celestino Rampino, ed Egr. Sig. Ing. Salvatore Iozzino, che unitamente ci legge in copia, in relazione al Procedimento ed alla Sentenza di cui meglio in oggetto emarginati, così come da intercorse intese per le vie brevi, nonché facente seguito ed in riscontro Loro Nota Prot. 2013. 0367552, del 24.05.2013, nonché Nota Prot. 2013.0714739, del 17.10.2013, unitamente alla presente, così come da intercorse intese per le vie brevi, Vi invio Fattura n. 39 del 10.08.2013, portante la Somma di € 1.610,96, nonché Ricevuta n. 2, del 25.11.2013, emessa dal nominato C.T.U., Geom. Diego Romano, portante la somma di € 904,07.

La presente, inoltre, per comunicarVi che le coordinate bancarie della Sig.ra Girolamo Angela + I sono: "BANCA POPOLARE DI BARI" - Agenzia di Potenza Parco Aurora, Codice IBAN: IT55Y0542404204000002501740, nonché per comunicarVi che l'indirizzo di Residenza della stessa è: VIA F. TORRACA, 96 - POTENZA.

Con la presente, inoltre, il sottoscritto Procuratore e Difensore dichiara di rinunciare alla distrazione delle spese (si Allega Rinuncia alla Antistatarietà della refusione delle Spese di Lite) e, pertanto, La autorizza a provvedere al Pagamento dell'intero importo pari ad € 4.251,55, comprensivo sia delle Competenze Professionali che della Sorta Capitale liquidata in Sentenza, in favore della Sig. Girolamo Angela e Girolamo Lucia, mediante Bonifico Bancario presso la Banca "BANCA POPOLARE DI BARI" - Agenzia di Potenza Parco Aurora, Codice IBAN: IT55Y0542404204000002501740.

In attesa di ricevere quanto dovuto, e rimanendo a disposizione per qualsi voglia chiarimento e/o delucidazione, sempre Lieto all'Incontro Professionale, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Avv. Carmine Vitagliano.

Romano Diego
Via San Giacomo del Capri, 82
Napoli - 80313
C.F. RMNDGI66S20F839U

Girolamo Carmine Cosimo
C.F. GRLCMC34L16G964V
Via R. Scotellaro n. 6
Potenza

Ricevuta n.2-----Napoli il 25/11/2013

OGGETTO: C.T.U. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE DI NAPOLI -
PROCEDURA N° R.G. 149/2008.

a) compenso

€ 904,07

N.B. Dichiaro di non essere soggetto a versamento IVA per effetto della mancanza del requisito di abitualità richiesta dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 687/74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Romano Diego

STUDIO LEGALE
Avv. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 26.11.2013

Gent.le Sig.ra
GIROLAMO ANGELA
C.F. GRL NGL 63L58 G942B


Gent.le Sig.ra
GIROLAMO LUCIA
C.F. GRL LCU 67R54 G942W
Via F. Torraca, 96,
POTENZA

OGGETTO: Procedimento n. 149/2008 R.G. – Sentenza n. 12/2013 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. Ugo Candia – Girolamo Cosimo Carmine + Girolamo Angela + Girolamo Lucia c/ "Regione Campania".

Il sottoscritto Avv. Carmine Vitagliano, avente Studio Professionale Legale, in Agropoli (SA), alla Via V. Monti, 9, in relazione al Procedimento ed alla Sentenza di cui meglio emarginati, dichiara di rinunciare, come in effetti con la sottoscrizione della presente effettivamente rinuncia, alla Antistatarietà della refusione delle Spese di Lite come Liquidate in Sentenza, essendo stato già regolarmente pagato dalla Sig.ra Girolamo Angela e dalla Sig.ra Girolamo Lucia, specificando di non avere nulla altro a che pretendere per alcun Titolo e/o Ragione relativamente al predetto Procedimento ed alla predetta Sentenza, sia dalla Sig.ra Girolamo Angela e dalla Sig.ra Girolamo Lucia, che dalla "Regione Campania", rinunciando al vincolo della Solidarietà Passiva.

In Fede,

Avv. Carmine Vitagliano.



STUDIO LEGALE
AVV. CARMINE VITAGLIANO


Agropoli, 25.02.2014

Spett.le
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
Via Sabatini, 3,
SALERNO

REGIONE CAMPANIA *Dr. m. Accipio*

Prot. 2014. 0138493 26/02/2014 11,50
Mitt. : VITAGLIANO CARMINE (AVV.)

Ass. : 630813 UOD Genio civile di Salerno; p...
Classifica : 16.1.22. Fascicolo : 10 del 2014



500

A mezzo Fax al n. 089/2589208. - 089 992 9656

Alla C.A. dell'Ing. Celestino Rampino.

Alla C.A. dell'Ing. Salvatore Iozzino.

OGGETTO: Procedimento n. 149/2008 R.G. - Sentenza n. 12/2013 - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli - Dott. Ugo Caudia - Girolamo Cosimo Carmine + Girolamo Angela + Girolamo Lucia c/ "Regione Campania".

Egr. Sig. Ing. Celestino Rampino, ed Egr. Sig. Ing. Salvatore Iozzino, che unitamente ci legge in copia, in relazione al Procedimento ed alla Sentenza di cui meglio in oggetto emarginati, così come da intercorse intese per le vie brevi, nonché facente seguito ed in riscontro Loro Nota Prot. 2014.0094534, del 10.02.2014, unitamente alla presente, Vi invio Notula Pre - Fatturazione per il Sottoscritto Procuratore e Difensore, portante la Somma di € 1.464,06, nonché Nota Specifica per la Sig.ra Girolamo Angela e Girolamo Lucia, portante la somma di € 2.037,88, debitamente corrette.

In ordine al richiesta di Copia Modello F23, il sottoscritto Procuratore e Difensore Le comunica che non è possibile adempiere in quanto ad oggi la Sentenza de quo non risulta ancora caricata presso l'Agenzia delle Entrate, essendo quindi impossibilitati alla Registrazione, relativamente alla quale ci si impegna espressamente a provvedere non appena ciò sarà possibile.

La presente, inoltre, per comunicarVi che le coordinate bancarie della Sig.ra Girolamo Angela + I sono: "BANCA POPOLARE DI BARI" - Agenzia di Potenza Parco Aurora, Codice IBAN: IT55Y054240420400002501740, nonché per comunicarVi che l'indirizzo di Residenza della Sig.ra Girolamo Lucia è: VIA F. TORRACA, 96 - POTENZA.

Con la presente, inoltre, il sottoscritto Procuratore e Difensore La autorizza a provvedere al Pagamento dell'intero importo pari ad € 3.501,94, comprensivo sia delle Competenze Professionali che della Sorta Capitale liquidata in Sentenza, in favore della Sig. Girolamo Angela e Girolamo Lucia, mediante Bonifico Bancario presso la Banca "BANCA POPOLARE DI BARI" - Agenzia di Potenza Parco Aurora, Codice IBAN: IT55Y054240420400002501740.

In attesa di ricevere quanto dovuto, e rimanendo a disposizione per qualsiasi voglia chiarimento c/o delucidazione, sempre Lieto all'Incontro Professionale, l'occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

Avv. Carmine Vitagliano.

Stamped form with date 26 FEB. 2014 and signature Bagnoli.

STUDIO LEGALE
Avv. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 25.02.2014

Gent.le Sig.ra
GIROLAMO ANGELA
C.F. GRL NGL 63L58 G942B
Gent.le Sig.ra
GIROLAMO LUCIA
C.F. GRL LCU 67R54 G942W
Via F. Torraca, 96,
POTENZA

Notula Pre Fatturazione.

OGGETTO: Procedimento n. 149/2008 R.G. – Sentenza n. 12/2013 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. Ugo Candia – Girolamo Cosimo Carmine + Girolamo Angela + Girolamo Lucia c/ “Regione Campania”.

IMPONIBILE	€.	1.000,00
C.N.A. 4 %	€.	40,00
IVA 22 %	€.	228,80
<u>SPESE FORF.</u>	€.	<u>195,26</u>
TOTALE	€.	1.464,06

Avv. Carmine Vitagliano.



STUDIO LEGALE
Avv. CARMINE VITAGLIANO

Agropoli, 26.11.2013

Spett.le
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO
Via Sabatini, 3,
SALERNO

A mezzo Fax al n. 089/2589208

OGGETTO: Procedimento n. 149/2008 R.G. – Sentenza n. 12/2013 – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche c/o Corte di Appello di Napoli – Dott. Ugo Candia – Girolamo Cosimo Carmine + Girolamo Angela + Girolamo Lucia c/ “Regione Campania”,

Nota Specifica per la Sig.ra Girolamo Angela e la Sig.ra Girolamo Lucia:

Sorta Capitale Liquidata in Sentenza	€.	1.150,00
Rivalutazione Monetaria e Interessi Legali (Dal 22.10.2005 al 05.12.2012)	€.	386,52
Costo Registrazione Sentenza	€.	200,00
Costo C.T.U.	€.	301,36
TOTALE	€.	2.037,88

Avv. Carmine Vitagliano.



